



www.associazioneperilpozzo.it

Statuto

Art. 1 - Denominazione

- 1) E' costituita un'associazione culturale senza fini di lucro denominata "Associazione per il Pozzo" (A.P.P.)
- 2) L'associazione ha sede presso il domicilio del presidente in carica, ma può costituire sedi secondarie.

Art. 2 - Scopi

- 1) L'associazione al di fuori di qualsiasi ideologia politica e religiosa, non perseguendo scopi di lucro, in proprio oppure in collaborazione con altre associazioni od enti pubblici e/o privati, si propone di dare continuità alla già esistente Associazione per il Pozzo (nata il 10 marzo 1995 il cui statuto non è stato adeguato in base alla Legge regionale n. 42 del 09/12/2002) e più specificatamente, nei limiti della fattibilità, di risvegliare tradizioni e rianimare importanti manifestazioni del passato, promuovere iniziative di carattere culturale, enogastronomico, sportivo, per il tempo libero, per il miglioramento e lo sviluppo del paese, promuovere inoltre, iniziative sociali e di solidarietà.
- 2) Per realizzare il proprio scopo l'associazione:
 - a) promuove la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti,
 - b) organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive peculiari della zona anche al di fuori del territorio comunale ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico,
 - c) contribuisce al miglioramento della qualità della vita nel proprio territorio,
 - d) sviluppa attività di carattere sociale,
 - e) promuove manifestazioni culturali, organizza convegni, concerti e lotterie nell'ambito del territorio di Pozzo della Chiana,
 - f) organizza gruppi di studio con l'obiettivo di contribuire a dare soluzioni,
 - g) costituisce un punto di riferimento all'interno del territorio capace di fornire occasioni di confronto con le altre realtà, formulare proposte e intervenire anche nelle sedi istituzionali con gli strumenti ritenuti conformi ai principi ispiratori;
 - h) utilizza i mezzi di informazione esistenti e se opportuno diffonde proprie pubblicazioni.

Art. 3 – Soci

- 1) Sono associati dell'associazione, oltre ai partecipanti all'Atto Costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi e che ne faccia espressa richiesta. Spetta al consiglio direttivo deliberare sulle domande di ammissione.
- 2) Gli associati devono versare le quote associative per periodi (non inferiori all'anno) stabiliti dal consiglio direttivo ed ha validità fino all'apertura del successivo tesseramento. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni

adottate dagli organi sociali. Le quote o contributi associativi sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

- 3) Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo.
- 4) Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per recesso o decadenza. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per scritto al consiglio direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia effettuato almeno 3 mesi prima. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia effettuato tre mesi prima:
 - a) che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione o che in qualsiasi modo arrechino un danno alla stessa;
 - b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione. Il provvedimento di decadenza dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea, mediante raccomandata inviata al presidente, che delibererà con decisione inappellabile.
- 5) L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale e in ogni caso la tassa di ammissione e le quote sociali non verranno rimborsate.
- 6) Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione o suoi organi saranno sottoposti alla competenza dell'assemblea. Il deliberato sarà inappellabile.

Gli organi dell'associazione sono i seguenti:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Il Collegio dei revisori dei conti, se costituito;

Art. 4 - Assemblea

1) L'assemblea è formata da tutti gli associati. L'assemblea è convocata dal presidente.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, in mancanza dal vice-presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina il segretario e se opportuno due scrutatori.

Il presidente dell'assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in assemblea.

2) Per la validità della sua costituzione è necessario che siano presente o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

3) L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia, a cura del consiglio direttivo, presso la sede e/o bacheca dell'associazione durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

4) E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5) L'assemblea delibera in merito:

- a) all'approvazione del bilancio consuntivo;
- b) all'approvazione del bilancio preventivo se ritenuto dalla stessa necessario;
- c) alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo ed ha facoltà di nominare le cariche interne al Consiglio Direttivo;
- d) alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se costituito;

- e) alle modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti; per questo specifico atto è richiesta la presenza ed il voto della maggioranza assoluta degli associati;
- f) alle questioni sottopostegli dal Consiglio Direttivo e sulle eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi;

Le delibere dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

- 6) L'Assemblea è convocata a mezzo avviso scritto agli aderenti o con l'affissione dell'avviso presso la bacheca e/o i locali della sede sociale o presso altro locale ritenuto idoneo dall'Assemblea, o con altro mezzo che l'Assemblea riterrà adeguato, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, di lettera a mano, s.m.s. o posta elettronica almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno il luogo e l'ora dell'adunanza in prima e in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.
- 7) Ciascun associato ha diritto ad un voto. ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

Art. 5 – Consiglio direttivo

- 1) Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 sino ad un massimo di 15 membri scelti tra gli associati. Gli associati maggiori di età possono essere eletti a tutte le cariche sociali.
- 2) I membri del consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venissero a mancare un terzo dei membri del consiglio direttivo i rimanenti devono tempestivamente convocare l'assemblea per la ricostituzione del numero originariamente nominato. Nel caso venga meno un numero inferiore di membri il mandato proseguirà in capo agli altri, fino alla prima assemblea utile che provvederà alla ricostituzione del numero iniziale. I membri eletti in sostituzione di altri venuti meno dureranno in carica fino alla scadenza del mandato originario.
- 3) Il consiglio direttivo nomina al suo interno le seguenti cariche:
 - 1) il presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea;
 - 2) il vice-presidente;
 - 3) il segretario;
 - 4) il tesoriere;
 - 5) l'economo;
- 4) Il consiglio direttivo è convocato dal presidente. Il presidente è tenuto a convocare il consiglio direttivo qualora almeno i due terzi dei suoi membri ne faccia richiesta scritta e motivata. Il consiglio viene convocato con avviso scritto ai suoi membri con un preavviso minimo di cinque giorni e con relativo ordine del giorno. Nei casi straordinari di urgenza il termine di preavviso viene ridotto a ventiquattro ore con lettera a mano, s.m.s. o posta elettronica. Il consiglio, qualora lo ritenesse opportuno, potrà stabilire modalità di convocazione differenti.
- 5) Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Il consiglio direttivo provvede alle attività dell'associazione, può affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del consiglio stesso.
- 6) E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.
- 7) Le delibere sono valide solo se sono presenti almeno la metà più uno dei consiglieri ed approvate a maggioranza. Nel caso in cui, in sede di delibera, si dovesse verificare il pareggio nelle votazioni, il voto del Presidente risulta determinante.
- 8) Le assenze dei consiglieri devono essere giustificate; saranno dichiarati decaduti dalla carica quei consiglieri che si renderanno assenti a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo. In tal caso per la sua sostituzione si procederà come stabilito al comma 2 del presente articolo.
- 9) Di ogni consiglio dovrà redigersi relativo verbale, a cura del segretario.

Art. 6 – Il Presidente e Vicepresidente

- 1) Il presidente viene eletto fra i membri del consiglio direttivo e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo.
- 2) Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il vice-Presidente, ha la rappresentanza legale dell'associazione in giudizio e nei confronti dei rapporti con i terzi. Il Presidente coordina i lavori del consiglio direttivo e partecipa alle votazioni. Il Presidente dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo.
- 3) Le cariche di presidente e di membri del consiglio direttivo non sono remunerate. per incarichi specifici approvati dal consiglio direttivo potranno essere rimborsate le spese vive in corso nell'espletamento di tali incarichi.

Art. 7 – Il Segretario, il Tesoriere e l'Economo

Al segretario compete la verbalizzazione di tutte le riunioni dell'associazione e l'attuazione di tutte le pratiche burocratiche.

Al tesoriere compete la cura della situazione finanziaria dell'associazione della quale deve renderne conto ogni volta, se richiesto, al consiglio direttivo e all'assemblea dei soci, della tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali, secondo gli artt. 2219 e 2220 del C.C.

All'economo compete l'inventario dei beni appartenenti all'Associazione per il Pozzo e ne deve rendere conto al consiglio direttivo.

Art. 8 – Collegio dei revisore dei conti

- 1) Il collegio dei revisore dei conti verrà nominato dall'assemblea qualora vi sia obbligata per legge o lo ritenga opportuno in relazione a proprie motivazioni.
- 2) Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti anche al di fuori degli aderenti, che dovranno essere in possesso di idonee capacità professionali, con la funzione di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.
- 3) I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 4) al momento della nomina del collegio dei revisori dei conti l'assemblea determinerà le modalità di funzionamento dello stesso nel rispetto delle leggi vigenti e l'eventuale compenso.

Art. 9 – Patrimonio

- 1) Il patrimonio dell'associazione è formato:
 - a) delle quote sociale ed eventuali contributi volontari dei soci;
 - b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c) da eventuali donazioni, liberalità, lasciti;
 - d) da proventi delle proprie iniziative;
 - e) da beni mobili ed eventualmente immobili di proprietà dell'Associazione per il Pozzo.

Art. 10 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione (rif. art. 2272 del C.C.) per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sociale, salvo diversa destinazione stabilita dalla legge (art. 31, 32, 42 del C.C.).

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile.

Art. 11 – Disposizioni transitorie

I soci fondatori, all'atto della costituzione dell'A.P.P. nominano per elezione diretta i componenti del Consiglio Direttivo.

Addi 25/02/2008

I soci fondatori